



CITTA' DI LECCE

Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità-Viabilità, Randagismo e Canili

SCHEMA DI DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

Dei Servizi strumentali di movimentazione delle transenne per la chiusura della circolazione stradale in occasione dei mercati cittadini, il servizio di posizionamento di segnaletica stradale in caso di manifestazioni sportive, culturali, eventi civili e religiosi, fiere, ecc. nonché l'eventuale servizio di facchinaggio e trasloco per il Settore CDR 11

Art.1 - SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Formano oggetto del presente contratto i seguenti servizi:

attività di supporto per il servizio di movimentazione transenne, posizionamento di segnaletica stradale, facchinaggio e trasloco, con l'ausilio anche del mezzo per il trasporto, per esigenze di sicurezza stradale da svolgersi su chiamata da parte del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità del Comune di Lecce in caso di: manifestazioni sportive, manifestazioni culturali, eventi civili e religiosi, fiere e mercati, pronta reperibilità, ecc.

L'attività affidata alla Lupiae Servizi S.p.A. sarà svolta secondo le seguenti modalità:

Lupiae Servizi S.p.A., in seguito ad ordini di servizio emanati dal Dirigente del predetto Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità, Randagismo e Canili (CDR XI) con propri mezzi e maestranze ritirerà dal deposito designato le transenne/segnaletica stradale occorrenti e le posizionerà sul sito indicato. Dopo l'evento le transenne dovranno essere ritirate e riposte con le stesse modalità presso il deposito designato. Il servizio, a seconda dei casi, potrà essere svolto con transenne di proprietà della Lupiae Servizi mentre sarà sempre svolto con segnaletica stradale di proprietà dell'Ente. Al fine di avere sempre aggiornato il numero delle infrastrutture presso il deposito, dovrà essere trasmessa comunicazione dell'avvenuto adempimento delle operazioni al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità.

Il servizio e le modalità di trasloco e facchinaggio verranno di volta in volta concordati con il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità e potranno mutare a seconda delle esigenze e dell'entità del trasloco.

Art.2 – ONERI DEL SERVIZIO

La società dovrà con adeguata organizzazione:

- garantire lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto, impiegando proprio personale idoneo sia qualitativamente che quantitativamente;
- assicurare l'espletamento del servizio nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente;
- dotarsi di mezzi di trasporto adeguati alla corretta ed efficiente esecuzione del servizio;

- provvedere a sua cura e spese ai mezzi di trasporto per i vari spostamenti necessari al servizio di movimentazione transenne, posizionamento segnaletica stradale e facchinaggio;
- alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuali contro gli infortuni previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.;
- rispettare il calendario degli interventi come programmati dal Settore competente.

La Lupiae Servizi S.p.A. assume l'onere di assicurare con professionalità, continuità ed efficienza le prestazioni dei servizi oggetto del presente contratto in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze vigenti e secondo le modalità stabilite nell'art. 1, che potranno essere modificate per sopravvenute e riconosciute esigenze operative dei servizi.

E' fatto obbligo alla società affidataria di comunicare il Responsabile del servizio al quale fare riferimento, indicando anche il recapito telefonico, il quale opererà conformemente ai principi sanciti dalla legge e dal presente accordo.

Le parti si impegnano, ognuna per le proprie competenze, a predisporre i piani di sicurezza sul lavoro, in osservanza alla normativa di settore e dei dispositivi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm. i., adottando le idonee misure preventive atte a garantire durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto e a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art.3 – DURATA e CORRISPETTIVO

Il presente contratto avrà durata di 56 mesi a decorrere dalla stipula sino al 31/12/2030 .

Il Comune di Lecce per le prestazioni di cui al presente contratto corrisponderà alla Lupiae Servizi S.p.A. l'importo di € 40.736,53 comprensivo di IVA, per le annualità successive alla prima, da versarsi su presentazione di regolare fattura, previo controllo del responsabile dell'Amministrazione Comunale sul servizio prestato e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

Mentre riguardo al primo anno di affidamento per 9 mesi con decorrenza dal 01/04/2026 al 31/12/2026, l'offerta economica è pari ad € 30.552,40 (iva inclusa).

Il corrispettivo non costituisce un canone ma, trattandosi di contratto a consumo, le liquidazioni verranno effettuate solo sulla base delle rendicontazioni delle prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 4 – GESTIONE DEL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E COPERTURA ASSICURATIVA

La Lupiae Servizi S.p.A. si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto, impiegando proprio personale idoneo sia qualitativamente che quantitativamente, ricorrendo a tutte le modalità assuntive previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del lavoro.

La Lupiae Servizi S.p.A. sarà la sola titolare e responsabile dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti destinati all'esecuzione dei servizi affidati, sui quali avrà esclusivo potere disciplinare ed organizzativo.

Provvederà pertanto a corrispondere le retribuzioni e le indennità previste dal CCNL applicabile in relazione al servizio affidato.

L'Appaltatrice, quindi, mallea il Comune da qualsiasi responsabilità quanto a retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali ed in genere da tutti quegli obblighi derivanti da disposizioni normative in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sanitarie, sicurezza sul lavoro.

Art. 5 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune di Lecce, in ogni momento, potrà controllare, a mezzo di propri dipendenti, le modalità di gestione del servizio affidato, congiuntamente al responsabile nominato dall'affidatario e potrà impartire le necessarie direttive per il miglior espletamento dei suddetti servizi.

Art. 6 - RISARCIMENTO DEI DANNI

La Lupiae Servizi S.p.A. è responsabile verso il Comune e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle cose nell'esercizio dell'affidamento, ed assume l'obbligo di tenere indenne il Comune da ogni azione che possa essere intentata ai danni dello stesso da terzi in dipendenza e per effetto del presente affidamento.

Art. 7 – REVOCA – DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO – RECESSO

La revoca o la decadenza dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto può essere disposta dal Comune di Lecce, oltre che nei casi di legge, qualora la Lupiae Servizi S.p.A. non si dovesse attenere alle prescrizioni contrattuali, ovvero sospenda o interrompa, senza giustificato motivo, la prestazione dei servizi affidati.

Il Comune di Lecce, prima di procedere alla dichiarazione di revoca o decadenza, dovrà notificare gli addebiti alla Lupiae S.p.A. con pec assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per le controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero qualora le controdeduzioni risultino non dirimenti, il Comune di Lecce procederà alla revoca dell'affidamento, ovvero alla sua decadenza per i casi ad essa riconducibili.

Alla Lupiae Servizi S.p.A. è riconosciuta nei casi di legge una unilaterale facoltà di recesso, da esercitare mediante un preavviso di 3 mesi, inviato con pec.

Art. 8 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio al redigendo contratto quadro, al D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (t.u. Enti Locali) e ss.mm., al Codice dei contratti vigente, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in vigore in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili.

Art. 9 – CLAUSOLA PENALE

In caso di inadempimento e/o di ritardo ingiustificato nell'assolvimento di quanto previsto nel presente documento, accertato dal Responsabile del servizio, il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Mobilità e Viabilità, Randagismo e Canili può muovere contestazioni all'affidataria e richiedere nei confronti della stessa l'applicazione di una penale **del'importo di cui al contratto quadro**.

Qualora l'appaltatore dovesse rendersi responsabile di immotivate inadempienze contrattuali, previo contraddittorio, si addiverrà all'applicazione, nei confronti dell'appaltatore, di una penale pecuniaria dell'1 per mille sull'importo di cui ai rispettivi disciplinari, compresa la risoluzione del contratto limitatamente al servizio per il quale sia contestata l'inadempienza, secondo quanto previsto dall'art.1453 e ss. del C.C.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Lecce e la Società hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali") in materia di tutela della riservatezza, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e di garantire che il trattamento dei dati in possesso avvenga esclusivamente per le finalità relative all'oggetto della presente Convenzione.

La Società si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni comunicate dal Comune di Lecce sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, la Società:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune di Lecce da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

I dati potranno essere trattati esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione della presente Convenzione, in relazione alla quale la Società, per l'esecuzione delle proprie finalità istituzionali o assegnate alla stessa da norme di legge, agirà in qualità di "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità del Comune di Lecce (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, la Società dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione allegato alla presente Convenzione.

La Società, in particolare, dovrà informare i destinatari delle attività di cui alla presente Convenzione, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 13 e 14 del GDPR o indicando un sito web dove poterle acquisire; in particolare, si occuperà del rispetto degli obblighi di trasparenza e, per tale motivo, provvede a fornire una propria idonea informativa da rilasciare agli interessati, in quanto la stessa si trova in una situazione migliore rispetto al Comune di Lecce per fornire le informazioni pertinenti di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

La designazione a Responsabile del Trattamento avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Comune di Lecce e si considererà revocata allo scadere della Convenzione.

Art. 11 – CONTROVERSIE

Le parti pattuiscono che per tutte le controversie inerenti il presente contratto tra il Comune di Lecce e la società Lupiae Servizi S.p.A. foro esclusivo competente è quello di Lecce.

Art. 12 – SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative al presente contratto sono a carico della Lupiae Servizi S.p.A.